

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

COMUNE DI DONATO
(Provincia di Biella)

IL PRESIDENTE
Dott. Sergio GAMBOTTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale GUAGLIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 26 in data 21 Novembre 2013

N. 383 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione:

sul sito informatico www.comune.donato.bi.it come previsto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

all'Albo Pretorio come prescritto dall'art. 124, 1 comma, del D. Lgs. 267/2000;

del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 25 novembre 2013.

Donato, li 25/11/2013

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale GUAGLIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblica nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, del D. Lgs. 267/2000.

Donato, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale GUAGLIONE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Donato, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno **duemilatredici**, addì **ventuno** del mese di **Novembre** alle ore **21,00**, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **STRAORDINARIA** di **PRIMA** convocazione ed in seduta pubblica.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

			Presenti	Assenti
1	GAMBOTTO Sergio	Sindaco	Si	
2	BERNOBICH Roberto	Dimissionario	-----	-----
3	FOZZATI Adriana	Consigliere	Si	
4	VENTURIN Flaviano	Consigliere	Si	
5	ANDRIAN Leonardo	Consigliere	Si	
6	BUCCI Marzia	Consigliere	Si	
7	DUOCCIO Desirée in FESTA	Dimissionario	-----	-----
8	BOTALLA GAMBETTA Marino	Consigliere	Si	
9	PIOVESAN Silvano	Consigliere		Si
10	ALLERA LONGO Silvano	Consigliere	Si	
11	POZZALLO Bernardino	Consigliere	Si	
12	RIVA Pier Antonio	Consigliere	Si	
13	MARANGON Ermanno	Deceduto	-----	-----
	Totale		9	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GAMBOTTO Sergio, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ESPRESSIONE DEI PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL T.U. n. 267/2000 IN ORIGINALE FIRMATI

REGOLARITÀ TECNICA: Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PROLA Clara

REGOLARITÀ CONTABILE: Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PROLA Clara

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U./T.I.A.1 o 2) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012.

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*»;

VISTO l'art. 5, comma 8 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 novembre 2013;

CONSIDERATO che, con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, sono state introdotte numerose modifiche alla disciplina del Tributo sui rifiuti, che si sostanziano nella possibilità per il Comune di adottare dei criteri di determinazione delle tariffe alternativi rispetto a quelli dettati dal D.P.R. 158/1999, arrivando addirittura a prevedere la possibilità per i Comuni di continuare ad applicare, in deroga a quanto stabilito dall'art. 14, comma 46 del Decreto Monti, il regime di prelievo in vigore nel 2012, determinando quindi i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 ai fini T.A.R.S.U.;

CONSIDERATO che, pur a fronte di tale ultima disposizione, il Comune non ritiene opportuno ritornare per l'anno 2013 ad applicare la T.A.R.S.U., in particolare, a fronte del fatto che, per l'anno 2014, la bozza di legge di stabilità presentata dal Governo ed attualmente in fase di approvazione in Parlamento prevede l'applicazione di un tributo del tutto analogo alla Tares semplificata introdotta dall'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che il Comune ritiene quindi opportuno introdurre nel 2013 la Tares, apportando alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigido il passaggio da T.A.R.S.U. al nuovo tributo, sia sotto il profilo regolamentare che nell'ambito della delibera di approvazione delle relative tariffe per l'anno 2013;

CONSIDERATO che, nello specifico, l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, dispone che:

«1. Per l'anno 2013 il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

*a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti **comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile**;*

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

«19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio».

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.

CONSIDERATO che, a fronte di tale disposizione, la metodologia di determinazione delle tariffe introdotta dal D.P.R. 158/1999 può essere modificata, con margini di intervento per il Comune che possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile allo stesso modo creare una specifica **sottocategoria relativa ai magazzini delle attività produttive ed alle aree scoperte operative**, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.

La tariffa può essere definita in una percentuale di quella applicabile ai locali coperti principali dell'attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di riferimento della categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile trasversalmente a tutte le attività produttive;

- più in generale, la previsione dettata dall'art. 5 D.L. 102/2013 – nel momento in cui stabilisce che il Comune può (e non deve) applicare la Tares e, di conseguenza, nella determinazione delle tariffe (pur dovendo tenere conto del principio *chi inquina paga*), può rifarsi altresì ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe – comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del Tributo sui rifiuti avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO che, ciò malgrado, nella prima versione dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la normativa aveva individuato unicamente nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto gli strumenti per determinare le tariffe della Tares;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 5 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U. dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 5 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L.

241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che l'applicazione integrale dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e delle disposizioni dettate dallo stesso decreto determinerebbe l'introduzione di tariffe particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche categorie (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; Mense, birrerie, amburgherie; Bar, caffè, pasticceria; Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; Banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una continuità con le precedenti tariffe T.A.R.S.U. ed una conseguente ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie, come espressamente previsto dall'art. 5, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore medio riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che possono peraltro formare oggetto di deroga da parte del Comune per le motivazioni espresse ai punti precedenti;

CONSIDERATO che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

VISTO il Piano Finanziario per l'anno 2013 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per particolari condizioni d'uso, per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti, ;

CONSIDERATO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle tariffe approvate dal Comune può essere il seguente:

UTENZE DOMESTICHE		
NCF	PF	PV
1	0,12162	65,60951
2	0,14189	118,09712
3	0,15637	150,90188
4	0,16795	196,82854
5	0,17954	236,19425
6 o più componenti	0,18822	268,99900

UTENZE NON DOMESTICHE

CAT	ATTIVITA' PRODUTTIVA	PF	PV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,03214	0,23168
2	Campeggi, distributori carburanti	0,05041	0,36
3	Stabilimenti balneari	0,03970	0,28684
4	Esposizioni, autosaloni	0,02710	0,19583
5	Alberghi con ristorante	0,08381	0,60292
6	Alberghi senza ristorante	0,05041	0,36131
7	Case di cura e di riposo	0,06302	0,45178
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,07121	0,51301
9	Banche ed Istituti di Credito	0,03655	0,26367
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	0,06995	0,50308
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,06743	0,48543
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico)	0,06554	0,46888
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,07310	0,52294
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,05734	0,41371
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,06869	0,49204
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,30500	2,18828
17	Bar, caffè, pasticceria	0,22938	1,64493
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	0,11091	0,79599
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,09704	0,69449
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,65789	4,72187
21	Discoteche, night club	0,10335	0,74193

CONSIDERATO che l'approvazione di tali tariffe, essendo intervenuta prima del 30 novembre 2013 (termine ultimo dettato dall'art. 8, comma 1 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe da parte degli Enti locali per l'anno 2013), presta efficacia dal **1° gennaio 2013**, a fronte di quanto previsto dall'art. 1, comma 169 L. 296/2006, il quale dispone, con previsione applicabile anche agli Enti locali della Valle d'Aosta, che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

CONSIDERATO che l'approvazione di tali tariffe risulta conforme alle norme vigenti e permette di raggiungere la copertura del 100% dei costi riportati nel Piano Finanziario Tares per il 2013;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile del Servizio tributi;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
- 2) DI APPROVARE l'allegato [piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013](#);

3) DI APPROVARE, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2013, il prospetto delle tariffe del Tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2013 nel modo seguente, in applicazione di quanto disposto dall'art. 5 commi 1 e 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013:

UTENZE DOMESTICHE

NCF	PF	PV
1	0,12162	65,60951
2	0,14189	118,09712
3	0,15637	150,90188
4	0,16795	196,82854
5	0,17954	236,19425
6 o più componenti	0,18822	268,99900

UTENZE NON DOMESTICHE

CAT	ATTIVITA' PRODUTTIVA	PF	PV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,03214	0,23168
2	Campeggi, distributori carburanti	0,05041	0,36131
3	Stabilimenti balneari	0,03970	0,28684
4	Esposizioni, autosaloni	0,02710	0,19583
5	Alberghi con ristorante	0,08381	0,60292
6	Alberghi senza ristorante	0,05041	0,36131
7	Case di cura e di riposo	0,06302	0,45178
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,07121	0,51301
9	Banche ed Istituti di Credito	0,03655	0,26367
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	0,06995	0,50308
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,06743	0,48543
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico)	0,06554	0,46888
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,07310	0,52294
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,05734	0,41371
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,06869	0,49204
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,30500	2,18828
17	Bar, caffè, pasticceria	0,22938	1,64493
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	0,11091	0,79599
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,09704	0,69449
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,65789	4,72187
21	Discoteche, night club	0,10335	0,74193

4) DI STABILIRE che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata tenendo conto di un numero di occupanti predefinito dal Comune in relazione alla superficie dell'immobile, senza necessità della presentazione di denuncia di occupazione da parte del soggetto passivo del tributo;

5) DI STABILIRE che la tariffa applicabile ai magazzini ed ai depositi delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 50% della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;

6) DI STABILIRE allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 50% della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;

7) DI STABILIRE per le utenze soggette a tariffa giornaliera che la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

8) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'Imposta municipale propria dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;

9) di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di legge.